



VERBALE DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N. di reg. 7

del 24-04-2024

O G G E T T O

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025.

Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella Sala delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Cunegato Armando, con la partecipazione del Segretario Comunale Reggente Finelli Pasquale.

Fatto l'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Cunegato Armando	Presente	Cornale Stefano Modesto	Presente
Benetti Sonia	Presente	Asnicar Paolo	Presente
Antoniazzi Luca	Presente	Pastore Stefania	Presente
Storti Enrico	Presente	Vinetti Kevin	Presente
Sbalchiero Ilaria	Presente	Cailotto Carmensita	Presente
Tomasi Antonello	Assente	Cornale Marco	Assente
Camposilvan Cristina	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto:

O G G E T T O

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025.

Il **Sindaco** introduce l'argomento e ne legge il titolo. Passa la parola all'assessore Antoniazzi per la sua relazione.

Antoniazzi Luca: "La deliberazione di ARERA, la n. 389/2023, prevede l'aggiornamento biennale, per cui 2024 e 2025, dei piani economico-finanziari secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2). A seguito della predisposizione dei dati del PEF 2024-2025 da parte di Agno Chiampo Ambiente, la procedura prevede anche la sua validazione, che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, che viene svolta dall'Ente territorialmente competente (E.T.C.).

Nel territorio in cui opera il Comune di Recoaro Terme è stato costituito il Consiglio di Bacino "Vicenza". Tale ente ha svolto l'attività di validazione del PEF, con deliberazione del Comitato di Bacino n. 9 del 09/04/2024, trasmessa al Comune di Recoaro Terme in data 11 aprile.

A seguito della validazione da parte del Bacino, vi è questo passaggio che facciamo stasera in Consiglio Comunale e, successivamente, il PEF verrà inviato ad ARERA per le valutazioni di sua competenza.

Il costo complessivo è quindi pari a 639.251,00 Euro, suddiviso tra costi tra fissi e variabili che sono così individuati: i costi fissi sono pari a € 213.679,00 Euro e i costi variabili sono € 425.572,00 Euro.

In conseguenza all'aumento dei valori contenuti nel PEF, anche le tariffe Tari vanno riviste in quanto, come previsto dalla normativa, devono coprire integralmente i costi.

L'elaborazione, partendo dalla banca dati delle utenze attive nel Comune ad oggi, ha portato per le utenze domestiche ad un adeguamento medio della bolletta, rispetto all'anno precedente, del 6%. Mentre per le utenze non domestiche si rileva un aumento medio del 5%. In termini numerici, per avere un ordine di grandezza, per una famiglia media di 4 persone con abitazione più pertinenza, l'aumento potrebbe incidere per circa 15,00 € annui.

Giusto per entrare nel merito dei numeri, i costi del piano finanziario sono così suddivisi:

Costi Piano Finanziario IVA inclusa

	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 155.985,67	€ 57.693,33
Costi Variabili	€ 336.201,88	€ 89.370,12
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 492.187,55	€ 147.063,45
Totale		€ 639.251,00
% Ripartizione costi fissi	73,00%	27,00%
% Ripartizione costi variabili	79,00%	21,00 %

Infine preciso che al fine di agevolare i contribuenti sono state previste tre rate con scadenza 16/07 16/10 e 16/12 con rate di importo inferiore rispetto alle due rate classiche. Resta inteso che se il contribuente lo desidera potrà pagare anche in un'unica soluzione a Luglio".

Il **Sindaco** ringrazia ed apre la discussione.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 40, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la discussione consiliare viene conservata in supporti magnetici ed il verbale delle deliberazioni dà atto degli interventi e delle dichiarazioni di voto rese. La trascrizione integrale dell'intervento avviene solo in presenza di testo scritto, consegnato al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.

Le registrazioni su nastro magnetico delle sedute consiliari pubbliche sono a disposizione dei consiglieri comunali; i supporti magnetici vengono conservati per un periodo di 5 (cinque) anni.

Interviene il consigliere **Vinetti Kevin** per chiedere dei chiarimenti: omissis;

Risponde nel merito l'assessore **Antoniazzi Luca**: omissis;

Prende la parola la consigliera, capogruppo di minoranza, **Pastore Avv. Stefania**: omissis;

Risponde l'assessore **Antoniazzi Luca**: omissis;

Il **Sindaco** non rileva ulteriori interventi e pertanto passa alla votazione palese per alzata di mano il cui esito è sotto riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

- il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*;

- il comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;

- il comma 658 ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

□ *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*

□ *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*

□ *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Recoaro Terme, è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC) denominato "Consiglio di Bacino Vicenza";

Considerato che in data 11/04/2024 il Consiglio di Bacino Vicenza ha trasmesso la deliberazione n. 9 del 09/04/2024 di validazione del PEF anno 2024 con i relativi allegati: PEF 2024-2025 (all. A) e relazione (all. B);

Dato atto che la Società Agno-Chiampo Ambiente con comunicazione prot. 5528 del 16/04/2024 ha trasmesso il piano tariffario relativo alla TARI 2024, allegato alla presente Deliberazione sub C quale parte sostanziale ed integrante della stessa;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 639.251,00;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 639.251,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 213.679,00
COSTI VARIABILI	€ 425.572,00

Rilevato che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* –, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'Allegato C;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i*

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 24/04/20254;

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: **n. ==**

Astenuti: n. 3 (Pastore Stefania, Vinetti

Kevin e Cailotto Carmensita)

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del PEF pluriennale 2024-2025 validato dal Consiglio di Bacino Vicenza in data 09/04/2024, come da allegato sub A e relativa relazione allegato sub B, per la determinazione delle tariffe TARI 2024;
3. di dare atto che il PEF 2024 ammonta ad € 639.251,00;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato C al presente atto;
5. di approvare le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2024: 16 luglio, 16 ottobre e 16 dicembre;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

7. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. ==

Astenuti: n. 3 (Pastore Stefania, Vinetti

Kevin e Cailotto Carmensita)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Cunegato Armando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale Reggente
Finelli Pasquale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

[illegible]



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera per l'ambito di gestione denominato Consiglio di Bacino Vicenza CIG A02B5DE9BA - Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Agno Chiampo Ambiente e dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Consiglio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima.

La presente relazione, in particolare:

- Riporta le attività svolte per la validazione del PEF grezzo predisposto dal gestore Agno Chiampo Ambiente (ACA) e da voi condiviso con noi in data 08 Aprile 2024 nonché gli esiti delle medesime attività;
- Esprime un parere in ordine ai coefficienti proposti da ACA medesima funzionali a rappresentare il livello prestazionale e di qualità del servizio nonché al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- Riporta le attività svolte in merito all'analisi e alla validazione dei dati di competenza dei Comuni nonché gli esiti delle medesime attività;
- Riporta, in allegato, i PEF relativi a ciascun bacino tariffario derivanti dall'integrazione dei PEF grezzi di ACA e dei dati comunali, con le rimodulazioni conseguenti.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa dal vostro spettabile Ente in data 8 Aprile 2024 con riferimento al PEF grezzo di ACA e con riferimento alla documentazione comunale pervenuta e condivisa alla data del 8 Aprile 2024.

Si rimettono al vostro spett.le Ente le valutazioni svolte nonché i PEF predisposti, anche al fine delle decisioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti



RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEI PEF GREZZI DEL GESTORE AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. E DEI DATI CONTABILI TRASMESSI DAI COMUNI DEL RELATIVO BACINO GESTIONALE

Comune di Recoaro Terme Prot. in arrivo N.0005189 del 10-04-2024

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di validazione dei dati del gestore del servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al c.d. MTR-2 per le annualità 2024 e 2025 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA e relativo allegato integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative") e di supporto alla predisposizione dei PEF per ciascun bacino gestionale

Nell'ambito di tale incarico, con riferimento ai diversi bacini gestionali e, per quanto di competenza della presente relazione, per il bacino gestionale relativo ad Agno Chiampo Ambiente (ACA) si sono svolte le seguenti attività:

- Con riferimento alle attività di validazione del PEF grezzo del gestore, analisi in contraddittorio dei prospetti di elaborazione del PEF grezzo, con particolare riguardo:
 - alla valorizzazione dei costi inclusi nella determinazione dei costi ammessi,
 - alla valorizzazione delle poste rettificative,
 - alla quadratura delle poste contabili con le fonti contabili obbligatorie;
 - al sistema di separazione contabile adottato al fine
 - all'analisi della proposta di coefficienti avanzata dal gestore.
- Con riferimento alle attività di verifica dei dati comunali:
 - Formazione e supporto continuativo tramite help desk dedicato in merito ai costi riconoscibili e rendicontabili;
 - Raccolta dei dati di costo dei Comuni nonché delle relazioni di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e dei fabbisogni standard.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
- auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza regolatoria;
- colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 8 Aprile 2024 e verifica che la stessa recepisce quanto condiviso con il gestore.



La documentazione richiesta per l'analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall'analisi dei documenti ricevuti.

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "full due diligence", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence*) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: "[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*" (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che "*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti."

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che "*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*"

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

Paragon Business Advisors S.r.l.

Sede legale: Via Andrea Costa, 160 40134 Bologna (BO)

tel. +39 0510068595 | info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it |

P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.
2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell'elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l'analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d'uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore;
- b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base delle quadrature con il bilancio di verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite sessioni di videoconferenza appositamente effettuate;
- c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni rispetto agli ambiti oggetto analisi;
- d) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti;
- e) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti e alla coerenza della documentazione rettificata e inviata in data 8 Aprile 2024.

2 Ambito di analisi 1: validazione del PEF grezzo di ACA

2.1 Verifica della completezza documentale

ACA ha trasmesso al Consiglio di Bacino i PEF grezzi relativi ai Comuni di propria competenza in data 8 Aprile 2024.

L'analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF grezzo del gestore e a quanto di sua competenza.

2.2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

2.2.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti riconciliativi forniti dalla società.

2.2.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società ha preso a riferimento il bilancio di verifica trasmessoci in versione riclassificata ed elaborata verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro.

Con riferimento ai cespiti si è verificata l'ammissibilità per ciascuno di essi all'inserimento nel perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario.

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- L'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario con particolare riferimento a:
 - La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi;
 - La valorizzazione, a scomputo dei relativi costi, di penali a fornitori, sopravvenienze attive costituenti congruagli positivi per l'azienda di costi precedentemente ammessi a riconoscimento tariffario, rimborsi assicurativi le cui assicurazioni risultavano inserite in perimetro nonché di eventuali ulteriori contributi ricevuti;
 - L'esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente;
 - L'esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito ed in particolare i costi e i ricavi inerenti a servizi erogati verso privati;
 - L'esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria;



- L'esclusione di voci di costo non previste dall'Articolo 7.3. del MTR-2;
- La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento:
 - L'esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione (la capitalizzazione del marchio e delle spese notarili di costituzione della società);
 - L'esclusione di rivalutazioni dei beni.

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all'attinenza dei costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo.

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti con il servizio gestito.

2.3 Verifica del rispetto della metodologia

2.3.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF.

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della corretta applicazione delle previsioni dello stesso.

La verifica ha dato esito positivo.

2.3.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata.

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche:

- Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita dalla società quale raccordo con il libro cespiti;
- Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 fosse coerente con i prospetti forniti;
- Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura industriale.

2.4 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore ACA per quanto di propria

competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2.

In tal senso, si esprime un parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa e dalla regolazione vigente.

3 Ambito di analisi 2: validazione dei dati comunali

Il Consiglio di Bacino ha reso disponibili i documenti propedeutici alla definizione dei PEF 2024-2025 dei singoli ambiti tariffari inclusi nella gestione dei singoli comuni interessati (PEF Comune), come pervenuti dagli Enti in seguito alla richiesta di raccolta dati.

I singoli Comuni hanno corredato l'invio dei documenti ufficiali (Appendici come da Determina 1) con altri dati e altre informazioni di supporto e propedeutici alla verifica dei valori inseriti (in tale senso le schede di raccolta costi comunali - RDT).

Con riferimento ai Comuni oggetto di validazione in merito alla completezza documentale, alla data di redazione della presente relazione risultano aver trasmesso i dati funzionali alla predisposizione del PEF tutti i Comuni relativi al bacino gestionale ACA ad eccezione del Comune di Sovizzo, per il quale, in quanto inadempiente, si è predisposto un PEF ad invarianza tariffaria, lato comune, rispetto all'anno 2023.

3.1 Verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni

3.1.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi sono strutturati sulla base dello schema di raccolta di dettaglio denominato "RDT" come trasmesso.

La compilazione dei modelli trasmessi è seguita ad un procedimento ricognitivo avviato dal Consiglio di Bacino con richiesta dei dati necessari sulla base dell'apposito modello trasmesso ai Comuni, fornito di documento di istruzioni per la compilazione. La procedura ha previsto anche un supporto operativo ai Comuni nella redazione di tutti i documenti richiesti (raccolta dati, relazioni, su aspetti specifici della rendicontazione di competenza comunale, etc.).

Le schede di rilevazione ricognitiva dei dati (RDT) e delle informazioni sono state a noi rese disponibili tramite apposita data room all'uopo costituita.

Quanto agli elementi da trasmettersi ai sensi dell'art. 7.3 punto b ([...] *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti [...]*) si dà atto che le informazioni e i dati trasmessi dagli Enti sono strutturati in modo da consentire una verifica con le fonti contabili, il cui dettaglio non è stato trasmesso dai singoli Enti in quanto reperibile nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" di ogni Ente.

Per la riconciliazione dei costi ammessi con le fonti contabili, in assenza di standard professionali in materia, le procedure di verifica scelte sono dipese dalla valutazione dei rischi di errori significativi (materialità). Per i Comuni, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta

contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni campionarie (sulla base della soglia di materialità assunta) e valutazioni legate prevalentemente alla congruità delle informazioni contabili con quanto relazionato e la natura delle poste.

In particolare, la maggior parte dei Comuni, in rispondenza alle indicazioni fornite ha indicato nel prospetto di rilevazione dei costi il riferimento al capitolo di spesa o alla fattura di riferimento, dando così un riferimento di fonte contabile.

Dall'analisi è emersa una sostanziale continuità dell'impianto rendicontato rispetto a esercizi precedenti e la corretta imputazione ai servizi regolamentati secondo criteri di trasparenza, pertinenza e verificabilità (corrispondenza nelle relazioni di accompagnamento descrittive delle evidenze contabili sottostanti alle predisposizioni e dei criteri di valorizzazione dei costi, con le valorizzazioni dei PEF MTR).

Pertanto, dall'analisi condotta e sulla base delle procedure messe in atto sia in fase di ricognizione delle informazioni che in fase di validazione, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio di coerenza con le fonti contabili di quanto trasmesso dai Comuni, vale a dire sul fatto che alla luce delle informazioni e dei documenti assunti non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati disponibili di origine contabile presenti nella documentazione a noi sottoposta non rispondano ai requisiti di coerenza richiesti dalla regolazione.

3.1.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di raccolta ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti dei Comuni sottoposti a verifica di congruità. Ai fini dell'esecuzione delle attività a noi affidate e richieste dalla regolazione incidente, nell'ambito della procedura definita per l'attività di validazione del complesso dei PEF dei Gestori "comune", abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- i. abbiamo valutato i rischi di errori significativi nei prospetti di raccolta e nei Tool predisposti;
- ii. abbiamo definito e svolto, in risposta ai rischi valutati, procedure di verifica delle compilazioni a noi inoltrate;
- iii. abbiamo acquisito una comprensione delle predisposizioni disponibili;
- iv. abbiamo valutato l'appropriatezza delle relazioni illustrative disponibili e dei desunti criteri di redazione utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai redattori;
- v. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo delle informazioni come rese disponibili e rinvenibili nelle fonti;

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente l'attinenza dei costi e l'esclusione di tutte le poste esplicitamente non ammesse dalla regolazione (cfr. poste rettificative ai sensi dell'art. 1.1);
- b) indicazione con separata evidenza della componente correlata all'iva indetraibile;

- c) l'assenza di poste straordinarie.

3.1.3 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

I costi per natura rilevati nei prospetti di ricognizione sono stati attribuiti dai Comuni interessati alle diverse componenti del PEF come da dettaglio richiesto. Le stesse schede di raccolta e le Relazioni di accompagnamento disponibili riportano la schematizzazione delle attribuzioni dei costi rendicontati alle diverse componenti. L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute nel rispetto dei principi di significatività e materialità, che:

- i. le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta dai gestori "comuni";
- ii. i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- iii. i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- iv. la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5
- v. Con riferimento agli accantonamenti si è proceduto alla verifica di coerenza con il perimetro. Allo scopo si dà atto della coerenza regolatoria dell'allocazione MTR-2 delle componenti a copertura del rischio credito.

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente aderente l'allocazione dei costi rendicontati alle componenti MTR, sulla base dei criteri fissati dalla regolazione e delle informazioni assunte;
- b) la verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla regolazione per l'imputabilità nel piano economico finanziario di ulteriori proventi a riduzione della tariffa;

3.2 Conclusioni

Alla luce delle verifiche condotte descritte nei paragrafi, si ritiene assolta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime TARI del bacino gestionale di ACA, così come eventualmente rettificati a seguito del confronto tenuto con i medesimi Comuni o a seguito delle rettifiche effettuate nel processo di verifica.

4 Ambito di analisi 3: verifica dei coefficienti

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della nostra attività ci siamo interfacciati con il gestore ACA al fine di verificare i coefficienti allo stesso proposti, nonché i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta e omega nonché alle altre componenti di competenza dell'ETC.

La verifica si è basata:

- Sui dati relativi ai livelli di raccolta differenziata dei diversi bacini;



- Dei dati funzionali al calcolo dell'R1 forniti dal gestore;
- Sui livelli di qualità percepita proposti dal gestore rispetto ai quali è stata richiesta una verifica anche all'ETC;
- Sui dati di costo efficiente derivanti dal fabbisogno standard.

Le verifiche fornite hanno fornito esito positivo.

5 Conclusioni

In virtù degli esiti delle verifiche riportati nei capitoli precedenti sono stati predisposti i PEF unitari per ciascun bacino tariffario comunale che si allegano alla presente e si rimettono all'ETC per le valutazioni e le decisioni di competenza tramite il seguente link: [PEF_ACA_definitivi](#) (accesso autorizzato al Dott. Facci Antonio).

Comune di Recoaro Terme Prot. in arrivo N.0005189 del 10-04-2024